

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. 3.07.2017 n. 117.

Repertorio N. 160.367

Raccolta N. 23.485

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque marzo duemilaventisei.

25.03.2026

alle ore quindici.

In Brescia, nel mio studio.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di amministrazione della Fondazione di diritto privato:

"FONDAZIONE OPTIME ONLUS"

con sede in Orzinuovi (BS), Via Convento Aguzzano n. 13/L, Codice Fiscale 97019900170, costituita con atto a rogito del notaio Giammatteo Rizzonelli in data 19 marzo 2018, n. 32853/22069 di repertorio, registrato a Brescia 2 in data 21 marzo 2018 al n. 11901 serie IT, iscritta all'anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate e nel Pubblico Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Brescia al n. 592,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di nuovo statuto sociale conforme alla normativa degli Enti del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017;
- delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la signora:

MAGONI MARIACRISTINA, nata a Brescia il 1° novembre 1968 e domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione.

La costituita, cittadina italiana, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale,

CONSTATATO

- che il presente Consiglio è stato ritualmente convocato a norma dell'articolo 12 del vigente statuto in questo luogo e per questi giorno ed ora con avviso inviato a tutti gli amministratori ed al Revisore in data 24.03.2026;
- che del Consiglio di amministrazione sono presenti essa Presidente, il Vice-presidente signor LECHI DI BAGNOLO DI NOGAROLE DELLA MEDUNA PAOLO ed i Consiglieri avv. LUCA MAGLI e Sig.ra ROSANGELA DONZELLI (quest'ultima in rappresentanza di



25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz.
San Pancrazio, P.le Parrocchi Tonoletti, 7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notaio@notaiotufano.it

REGISTRATO A
BRESCIA
IL 27/03/2026
N. 15953
SERIE 1T
€ 200,00

La Nuvola scs Impresa Sociale); è assente giustificata l'altra Consigliera dott.ssa CATIA PIANTONI;

- che è altresì assente giustificato il Revisore, Dott. Mazzoleni Pierluigi;
- che ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, per deliberare la modifica dello stesso occorre *"il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica"*;

DICHIARA

il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed apre la discussione.

Prende per prima la parola la Presidente, la quale illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto dell'Ente, per adeguarlo alla nuova normativa in tema di Enti del Terzo Settore prevista dal D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e procedere all'iscrizione della Fondazione nel relativo Registro Unico Nazionale (R.U.N.T.S.).

Pertanto essa, nel ricordare ai consiglieri che la Fondazione - in quanto tale - è già dotata di personalità giuridica, propone di autorizzare fin da ora la legale rappresentante *pro tempore* dell'ente a domandare l'iscrizione nel RUNTS, producendo tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente ed in particolare quella necessaria per attestare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi necessari per la conservazione della personalità giuridica.

Indi la Presidente, nell'illustrare il nuovo testo di statuto **che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"**, spiega che le modifiche apportate riguardano in particolare:

- l'integrazione della denominazione, che recherà l'acronimo "ETS", perdendo la qualifica di "ONLUS" subordinatamente all'iscrizione nel RUNTS;
- la migliore descrizione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, in ossequio al disposto dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili, che sono stati ampliati e meglio precisati;
- l'obbligatorietà della nomina di un Organo di Controllo in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017;
- la previsione della nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, ove imposto dalla legge, in conformità a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017;
- la previsione che, in caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo debba essere devoluto ad altro ente del terzo settore operante in identico o analogo settore in conformità all'art. 9 del Codice Terzo Settore;
- l'obbligo di redigere il bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Dopo esauriente discussione, la Presidente della riunione

mette quindi ai voti il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di amministrazione della FONDAZIONE OPTIME ON-LUS,

udita

la proposta della Presidente,

D E L I B E R A

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con la nuova denominazione **"FONDAZIONE OPTIME ETS"**;
- di adottare un nuovo statuto dell'ente adeguato alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), nel testo come già allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- di conferire alla Presidente tutti i necessari poteri per la presentazione di qualsiasi istanza, atto o documento necessari per il conseguimento dell'approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione dai competenti organi del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per la conservazione della personalità giuridica, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, con facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità nel corso del procedimento di approvazione;
- di delegare al notaio Gianni Tufano l'espletamento di tutte le pratiche, anche telematiche, necessarie per il conseguimento dell'approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione e per l'iscrizione della odierna deliberazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

Tale testo di deliberazione viene approvato dal Consiglio all'unanimità dei presenti.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, la presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa la riunione e scioglie la seduta alle ore quindici e trentadue minuti.

L'intervenuta mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 2 (due) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 6 (sei) pagine complete e su parte della settimana, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e trentasei minuti.

FIRMATO: MARIACRISTINA MAGONI

GIANNI TUFANO NOTAIO -SIGILLO

Allegato "A" all'atto n. 23.485 della raccolta

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE OPTIME ETS"**

Preambolo

La Fondazione nasce nel 2018 per sostenere genitori e familiari di persone disabili, o di persone in condizione di fragilità che si trovino sprovviste di supporti (familiari e non) indispensabili a garantire condizioni dignitose di vita, al fine di realizzare progetti formativi, educativi, di vita lavorativa e di autonomia residenziale, anche attraverso la gestione dei beni patrimoniali ad essa destinati dagli stessi per tali scopi.

La Fondazione pone i genitori, i familiari e la persona destinataria degli interventi nel ruolo di protagonisti unici e principali nelle scelte e nella realizzazione dei progetti ritenuti più idonei per i propri familiari ed atti a tutelarne il futuro durante tutto l'arco della loro vita e in modo particolare nel momento cosiddetto del "dopo di noi", ovvero al termine dell'esistenza in vita dei genitori/care givers.

La Fondazione si propone di fornire alle famiglie la ragionevole certezza che le loro risorse, o le risorse a loro disposizione, saranno utilizzate al meglio per consentire la conduzione di una vita dignitosa, sicura, stimolante ed il più possibile autonoma, per tutto l'arco dell'esistenza della persona con disabilità, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni presi con le famiglie stesse, con l'interessato e/o i tutori.

La Fondazione promuove il confronto e la cooperazione attiva tra Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Università ed Istituti di ricerca pubblici o privati, ed altre strutture organizzate sul territorio locale, nazionale, internazionale che hanno gli stessi scopi della Fondazione.

La Fondazione pone al centro della propria attività la persona con disabilità/fragilità. La centralità della persona significa riconoscere la piena dignità di ogni individuo, di ogni genitore e familiare coinvolto, e di ogni operatore che per lui si adopera.

Titolo I - Denominazione, sede e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Ente denominato "FONDAZIONE OPTIME ONLUS", viene costituita con atto in data 19 marzo 2018, n. 32853/22069 di repertorio del Notaio Rizzonelli, registrato a Brescia 2 in data 21 marzo 2018 col N. 11901 serie IT dotandola di tutte le caratteristiche per essere inquadrata quale ONLUS, così come attualmente. La Fondazione si ispira e applica i principi del

Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la stessa acquisirà la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'Ente, di seguito detto "Fondazione", sostituirà la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). In conseguenza della detta iscrizione nel RUNTS, l'Ente inserisce l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto, la nuova denominazione dell'Ente è:

"FONDAZIONE OPTIME ETS".

La Fondazione ha la propria sede legale in **Orzinuovi (BS)**.

Art. 2 - Durata

La Fondazione è costituita senza limitazione di tempo.

Art. 3- Scopi istituzionali

È scopo della Fondazione promuovere e attivare, con esclusivo fine di solidarietà sociale, iniziative e progettualità rivolte al "durante e dopo di noi" in favore di persone svantaggiate, prioritariamente in condizione di disabilità intellettiva e/o relazionale, orfane e/o i cui genitori e familiari non siano in grado di garantire adeguata assistenza.

Riteniamo sia necessario che per tutte le persone con disabilità/fragilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno affinché ogni individuo possa programmare e realizzare dignitosamente il proprio progetto di vita adulta sia all'interno che all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine.

La Fondazione si impegna a garantire, alle persone fragili, il pieno rispetto delle loro aspettative, desideri, esigenze e capacità. A tal fine la Fondazione potrà acquisire, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, adeguate soluzioni di vita.

La Fondazione cercherà di favorire l'abitare in autonomia cioè sviluppare l'insieme delle attività destinate a fornire risposte ai bisogni e/o a promuovere forme di sostegno alle persone nel corso della loro vita per quel che concerne l'autonomia, le relazioni sociali, l'accesso alle opportunità offerte dal territorio, attivare esperienze abitative tali da garantire loro la miglior qualità di vita possibile

In particolare, la Fondazione opererà prevalentemente nei seguenti settori (precisandosi che le lettere sono le medesime che individuano le attività all'art. 5 del D.lgs. num. 117 del 2017):

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente arti-

colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione potrà, infine, attuare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

È escluso qualsiasi scopo di lucro.

L'attività della Fondazione si esaurisce nell'ambito territoriale nazionale.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolano i rapporti, oltre a partecipare al-

la costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività

Art. 4 - Attività diverse

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale. In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) assicurare, quale attività strumentale, la corretta ed oculata gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari ad essa destinati da parte di genitori e/o familiari, con l'obiettivo di assicurare a questi ultimi un adeguato progetto di vita, in relazione alle risorse messe a disposizione, nel momento del "dopo di noi".
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) assumere la figura di trustee di trust istituiti per la gestione di trusts individuali, collettivi e di tutte quelle attività il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite dalla Fondazione, ed in particolare, con il relativo perseguimento di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili. La Fondazione potrà, in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di guardiano o di beneficiaria di detti "trusts".

Titolo II - Patrimonio e mezzi

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno espressamente destinati a scopo di incremento del patrimonio iniziale della Fondazione, quale risultante dall'atto costitutivo.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo dell'attività istituzionale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse connesse.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;

4. La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio e di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse connesse.

5. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

6. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

7. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

7. Qualora la Fondazione assuma la funzione di trustee, i beni in trust sono separati dal patrimonio proprio della Fondazione e non sono aggredibili dai suoi creditori personali.

È esclusa ogni finalità o attività a scopo di lucro, ma esclusivamente attività che possono garantire adeguati livelli assistenziali nell'ottica di ottenere un ottimale rapporto tra le prestazioni offerte e le tariffe applicate al netto delle diverse contribuzioni di varia origine.

Articolo 6 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- b) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- c) entrate derivanti da eventuali attività diverse.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto e secondo i criteri e limiti di cui al d.lgs n. 117/2017.

Titolo III - Organi e amministrazione

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente;
- Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute e debitamente documentate per ragioni dell'Ufficio, mentre il Revisore Legale dei Conti ha diritto ad un compenso fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione - qualora lo stesso decidesse di attribuirlo - nel rispetto e secondo i criteri e i limiti di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Titolo IV - Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, da un numero minimo di 5 a un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente.

I componenti del Primo Consiglio di Amministrazione (in tutto o in parte) sono designati/nominati dai soci fondatori.

La Fondazione vede come soci fondatori persone fisiche e persone giuridiche.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 esercizi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- un soggetto è indicato dalla persona giuridica socio fondatore "La Nuvola scs impresa sociale ONLUS",
- un soggetto è indicato dalla persona giuridica socio fondatore "Mafalda OdV",
- i restanti soggetti sono nominati con i 2/3 (due terzi) dei voti dei consiglieri uscenti.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 9 - Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano la decadenza dell'intero Organo
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità;

- tutti i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

Articolo 10 - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e nominare il Segretario generale;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti; deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare entro il mese di dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione, gli indirizzi strategici e gestionali e ne verifica l'attuazione, nonché individua le attività diverse ex art. 6 del D.LGS. num. 117/2017;
- approva convenzioni con Enti pubblici e privati;
- attribuisce al Presidente il compito di resistere in giudizio in difesa degli interessi della Fondazione;
- conferisce, su indicazione del Presidente, deleghe speciali nel caso in cui sia ritenuto opportuno;
- delibera sull'acquisto di beni mobili ed immobili, nonché sull'eventuale trasformazione del patrimonio;
- cura la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dei beni mobili ed immobili;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- delibera in merito alla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, anche in relazione all'art. 17 del presente Statuto;
- nomina il revisore Legale dei Conti e dispone la sua revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Articolo 11 - Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. In caso di impedimento improvviso del Presidente le sedute consiliari sono dirette dal Vicepresidente. Nel caso fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina, ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

3. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle

attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

4. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. Alle riunioni hanno diritto ad intervenire il Revisore Legale, ove nominato, senza diritto di voto.

Titolo V - Il Presidente

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

1. ha facoltà di rilasciare procure speciali, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione; determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

2. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, segue l'esecuzione delle loro delibere, esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;

3. cura i rapporti con gli altri Enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione;

4. resiste in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione e nomina procuratori ed avvocati, previa delega del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

5. sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine agli indirizzi strategici e agli obiettivi gestionali;
6. esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
7. esercita tutte le funzioni che il Consiglio gli delega ed assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza del medesimo organo di amministrazione ritenuti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, ma devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo deliberante entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
8. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto della stessa, nonché ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Titolo VI - Il Vicepresidente

Articolo 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vicepresidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri anche di rappresentanza. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo VII - Segretario Generale

14 - Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario Generale. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali, se non disposto diversamente dal Consiglio di

Amministrazione con la maggioranza dei presenti.

Titolo VIII - Organo di Controllo

Articolo 15 - Organo di Controllo e Revisore Legale

L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dal Consi-

glio di Amministrazione all'atto della nomina, può essere monocratico (un solo membro) oppure collegiale composto da tre membri a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente).

In caso di nomina di organo monocratico è nominato anche un Supplente. In caso di nomina di un organo collegiale, sono nominati anche due membri Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del membro Unico o di uno dei membri del Collegio.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio pluripersonale, i componenti dell'organo stesso devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un membro unico (e da un membro Supplente) o da un Collegio pluripersonale (e due membri Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono all'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.

Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo:

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al Codice del terzo Settore;
- può in qualsiasi momento procedere, così come vi possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio è convocato dal Presidente dello stesso ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri dello stesso Collegio.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti è disciplinata dall'art. 28, CTS.

I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro.

Esercizio della funzione di Revisore Legale dei Conti.

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, pur non sussistendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Titolo IX - Esercizio Finanziario/Bilancio

Art. 16 - Esercizio finanziario / bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio so-

ciali, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione re-sasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per per-dite, e solo per la differenza per il potenziamento delle at-tività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire u-tili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denomi-nate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni al-tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in esse-re, né direttamente né indirettamente.

3. Il rendiconto deve essere comunicato dal Consiglio di Am-ministrazione e all'Organo di Controllo almeno 30 giorni pri-ma del giorno fissato per l'approvazione.

4. L'Organo di Controllo esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni suc-cessivi.

5. Il rendiconto, con la relazione dell'Organo di Controllo deve essere consultabile presso la sede della Fondazione nei 7 (sette) giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Titolo X - Volontari

Art. 17 - Volontari

1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Ap-plicabile, di volontari.

2. Si applicano ai volontari gli articoli 17, 18 e 19 del Co-dice del Terzo Settore. La Fondazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro at-tività in modo non occasionale e deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo XI - Libri sociali

Art. 18 - Libri sociali

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Nor-mativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consi-glio di Amministrazione;
- b) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

2. Qualora si avvalga dell'opera di Volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cu-ra del Consiglio di Amministrazione.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni Volontario, i quali possono estrarne copie.

3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consi-glio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Am-

ministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo XII - Devoluzione Patrimoniale/scioglimento/cessazione

Art. 19 - Devoluzione patrimoniale / scioglimento / cessazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che all'uopo nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ed appartenenti al Terzo Settore, operanti preferibilmente nel territorio di Orzinuovi e Comuni limitrofi, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, fatta salva diversa destinazione imposta per legge e restando vietata la distribuzione del patrimonio residuo tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

Art. 20 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato per decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fermo restando quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge.

Art. 21 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La Fondazione intende iscriversi, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e si impegna a mantenere tutti i requisiti ex legge stabiliti per l'iscrizione.

Art. 22 - Norme generali

Per quanto non contemplato dal vigente statuto si osservano le norme dell'ordinamento vigente e in particolar modo la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore.

L'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi della libertà e dell'autonomia dell'assistenza privata fissati dall'articolo 38 della Costituzione.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUP-
PORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7.03.2005 n. 82.
Brescia, trentuno marzo duemilaventisei.